CONTRATTO DI OSPITALITÀ

(All. 1)

in vigore dal 1° ottobre 2026

Tra le sottoscritte parti:

- A.S.P. Fabrizio Guarino Ente Morale (D.P.R. 16/02/1955 n. 327), con sede in Solofra (AV), alla via Starza, n. 2/3, P.Iva: 80014660643, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito Azienda;

- _____, nato/a ad _____ in data ____/____/_____, C.F.: _____, residente in _____, alla Via _____, di seguito ospite;

- _____, nato/a ad _____ in data ____/____/_____, C.F.: _____, residente in _____, alla Via _____, di seguito garante;

- qualora l'ospite sia sottoposto ad amministrazione di sostegno, tutela o curatela, il presente contratto è sottoscritto, per la parte di competenza, dal relativo amministratore di sostegno, tutore o curatore, nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, fermo restando quanto previsto dall'art. 411 del Codice civile per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si premette

- la A.S.P. Fabrizio Guarino Ente Morale persegue finalità di carattere socio-assistenziale nel rispetto delle volontà del fondatore, provvede all'assistenza, cura e recupero di persone anziane, anche non autosufficienti, di entrambi i sessi, attraverso l'erogazione di servizi residenziali nelle forme della Comunità Tutelare, secondo il titolo di autorizzazione e accreditamento posseduto, e di servizi semiresidenziali. L'A.S.P. Fabrizio Guarino svolge le attività istituzionali a beneficio prioritariamente degli anziani residenti nel comune di Solofra e nei comuni dell'ambito sociale territoriale cui appartiene il comune di Solofra, nonché, in presenza di posti disponibili, degli anziani provenienti da altri comuni.

- L'ammissione all'A.S.P. Fabrizio Guarino, per il servizio disciplinato dal presente contratto, è concessa al servizio di Comunità Tutelare, alle persone anche non autosufficienti che necessitino di assistenza tutelare continuativa, nei limiti e secondo i criteri previsti dal titolo di autorizzazione e accreditamento vigente e dal Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4. È comunque esclusa l'ammissione di persone affette da patologie che comportino rischio per la salute della comunità o che richiedano un livello di assistenza sanitaria non erogabile dalla struttura.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art.1 - La premessa è parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Art.2 - L'A.S.P. Fabrizio Guarino, su esplicita richiesta dell'ospite e del garante, si impegna a mettere a disposizione del Sig./della Sig.ra _____ un posto letto in una stanza [ ] singola [ ] due letti, nell'ambito del servizio di Comunità Tutelare, come da documentazione di ammissione, con trattamento di pensione completa, secondo una delle seguenti forme di permanenza:

[ ] Permanenza Continuativa, alle condizioni di cui all'art. 7;

[ ] Permanenza Temporanea, per il periodo dal ____/____/_____ al ____/____/_____, alle condizioni di cui all'art. 7-bis.

Art.3 - L'idoneità all'ammissione dovrà essere certificata dal medico di famiglia dell'ospite unitamente a una relazione indicante lo stato di salute, le patologie, il piano terapeutico e l'elenco con gli orari dei medicinali eventualmente assunti, nonché l'eventuale grado di non autosufficienza e la necessità di assistenza tutelare, anche mediante scheda di valutazione multidimensionale, a supporto dell'elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato di cui al successivo art. 3-bis. L'A.S.P. Fabrizio Guarino, verificate le reali condizioni fisiche e psichiche dell'ospite, si riserva di confermare e rendere definitiva l'accoglienza dell'ospite entro il primo mese di permanenza.

Art.3-bis - L'Azienda elabora, a cura della coordinatrice dei servizi, entro trenta giorni dall'ammissione, un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), condiviso con il garante e soggetto a verifica e aggiornamento periodico secondo la metodologia multidisciplinare adottata dall'Azienda. Per gli ospiti ammessi in Permanenza Temporanea ai sensi dell'art. 2, il PAI è elaborato, con le medesime modalità, entro i primi quindici giorni di permanenza.

Art.4 - È consigliato di non lasciare all'ospite valori e preziosi. L'A.S.P. Fabrizio Guarino non si assume responsabilità per eventuali ammanchi o perdite di oggetti se non per i valori lasciati esplicitamente in deposito presso la stessa. La biancheria ed il corredo personale dell'ospite dovranno essere inventariati al momento dell'arrivo in struttura e siglati. Gli indumenti, prima di essere portati via dalla struttura, dovranno essere depennati dall'inventario. L'A.S.P. Fabrizio Guarino è comunque esonerata da responsabilità circa eventuali smarrimenti.

Art.5 - Il garante sarà interpellato dalla A.S.P. Fabrizio Guarino per ogni necessità e comunicazione riguardante l'ospite. Il garante si impegna inoltre a provvedere al materiale trasferimento dell'ospite in famiglia o altra struttura di loro fiducia se per motivi d'assistenza e sanitari o comunque qualsiasi altro motivo lo stesso non possa o non voglia più restare nella comunità tutelare. Il trasferimento dovrà avvenire entro giorni 15 dalla comunicazione della A.S.P. Fabrizio Guarino.

Art.6 - L'A.S.P. Fabrizio Guarino, per necessità organizzative, si riserva la possibilità di poter cambiare camera all'ospite.

Art.7 - Per gli ospiti ammessi in Permanenza Continuativa ai sensi dell'art. 2, l'ospite e il garante, che sottoscrive la presente scrittura contrattuale quale obbligato in solido per il corretto adempimento del presente contratto, si impegnano a versare la retta mensile pari ad [ ] € 1.600,00 per il servizio di Comunità Tutelare, per una soluzione in camera DOPPIA, ovvero pari ad [ ] € 2.100,00, per una soluzione in camera SINGOLA, incluso IVA, a mezzo bonifico bancario presso l'IBAN che sarà comunicato, con le seguenti modalità:

- il pagamento relativo al primo mese di permanenza è corrisposto all'atto dell'ingresso in struttura in proporzione ai giorni necessari al completamento dello stesso;

- i pagamenti relativi ai mesi successivi sono corrisposti in anticipo, entro il giorno 5 di ciascun mese;

In caso di mancato pagamento della quota mensile entro il termine previsto, trascorsi [7] giorni dalla scadenza senza che l'ospite o il garante abbiano comunicato per iscritto al Direttore le motivate ragioni del ritardo, è dovuta una penale pari allo 0,3% della quota mensile per ogni giorno di ulteriore ritardo, fino a un massimo complessivo del 10% della quota stessa applicabile per ciascun mese, fatti salvi gli interessi legali di mora ex art. 1224 c.c. per il periodo eccedente.

L'A.S.P. Fabrizio Guarino si riserva il diritto di aumentare la quota mensile a carico dell'ospite, con un preavviso di 30 giorni, sulla base dell'aumento dei costi di esercizio, o nel caso di cambiamenti delle condizioni fisiche dell'ospite che implichino un tipo di assistenza diverso da quello regolarmente garantito.

Salvo quanto previsto dal periodo successivo, l'obbligo del pagamento della retta mensile sussiste anche in caso di permanenza inferiore alla mensilità, e gli ospiti ed il garante non hanno quindi diritto ad alcun rimborso per i giorni del mese non fruiti.

In caso di decesso dell'ospite, ovvero di cessazione del rapporto contrattuale per recesso, dimissione o trasferimento definitivo dell'ospite, prima della fine del mese, è dovuta, in luogo dell'intera mensilità, la tariffa giornaliera di cui al periodo successivo per i soli giorni di effettiva permanenza nel mese, qualora l'evento si verifichi entro il quindicesimo giorno del mese; qualora l'evento si verifichi dal sedicesimo giorno del mese in poi, resta dovuta l'intera mensilità. La tariffa giornaliera è determinata dividendo la retta mensile in vigore per il numero di giorni del mese di riferimento e comprende le medesime prestazioni di cui al successivo art. 8.

Art.7-bis - Per gli ospiti ammessi in Permanenza Temporanea ai sensi dell'art. 2, in luogo della retta mensile di cui all'art. 7, si applica una tariffa giornaliera pari ad € 100,00 (cento/00), incluso IVA, comprensiva delle medesime prestazioni di cui al successivo art. 8.

L'importo complessivo, calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per il numero di giorni di permanenza concordati ai sensi dell'art. 2, è versato in anticipo, all'atto dell'ingresso in struttura, a mezzo bonifico bancario presso l'IBAN che sarà comunicato.

Qualora l'ospite protragga la permanenza oltre il periodo concordato, la tariffa giornaliera continua ad applicarsi per l'ulteriore periodo, da versare in anticipo con le medesime modalità. In caso di decesso dell'ospite o di uscita definitiva dello stesso dalla struttura prima della scadenza del periodo concordato e già pagato in anticipo, l'A.S.P. Fabrizio Guarino rimborsa la tariffa giornaliera corrispondente ai giorni non fruiti. Non si applicano agli ospiti in Permanenza Temporanea le disposizioni di cui agli artt. 7, 11 e 15.

Art.8 - La retta e la tariffa giornaliera di cui agli artt. 7 e 7-bis comprendono il vitto (colazione, pranzo e cena secondo gli orari indicati in struttura), l'alloggio, l'assistenza di base alla persona, l'assistenza infermieristica, psicomotoria e l'assistenza tutelare continuativa secondo lo standard previsto dal titolo di accreditamento, la lavanderia, le attività ricreative-culturali. Sono escluse tutte le prestazioni considerate extra quali: assistenza individualizzata dello psicologo o del fisioterapista, visite specialistiche e il relativo trasporto, le spese mediche, i medicinali, i servizi e i materiali di consumo non riconosciuti dal servizio sanitario nazionale, le eventuali spese dovute a ricovero ospedaliero, la fornitura di pannoloni per anziani incontinenti, le spese per lavanderie esterne per capi con lavaggio a secco, le spese telefoniche ed il servizio di parrucchiere. Tali servizi, se richiesti direttamente alla A.S.P. Fabrizio Guarino, restano a spese dell'ospite e sono pagati al momento della richiesta.

Art.9 - I pasti non consumati presso l'A.S.P. Fabrizio Guarino non danno luogo a rimborso, mentre eventuali allergie alimentari o particolari esigenze per patologie dovranno essere comunicate all'atto dell'ammissione; l'A.S.P. Fabrizio Guarino provvederà a pasti personalizzati.

Art.10 - Nel caso di inadempimento del pagamento della retta stabilita oltre i 30 giorni, l'A.S.P. Fabrizio Guarino eserciterà il diritto di rinviare l'ospite in famiglia ed il garante si impegna, sin da ora, a riaccogliere l'ospite immediatamente. Resta salvo per l'A.S.P. Fabrizio Guarino il diritto di agire giudizialmente per il recupero della somma dovuta.

Art.11 - Nel caso l'ospite lasci la struttura per motivi personali (vacanza, ricovero ospedaliero programmato), dovrà comunicarlo con preavviso scritto di almeno un mese, in mancanza verrà addebitata una mensilità della retta in atto. Qualora l'ospite, pur lasciando la struttura, intenda conservare il posto per tutto il periodo della sua assenza, dovrà continuare a pagare la retta.

Art.12 - All'ospite non è consentito detenere e/o prendersi cura all'interno della struttura di qualsivoglia animale domestico o da compagnia. L'ospite potrà temporaneamente allontanarsi dalla struttura secondo quanto stabilito dal Piano Assistenziale Individualizzato: qualora il PAI attesti la sufficiente autonomia dell'ospite, l'allontanamento è consentito senza autorizzazione ovvero, occorrendo, con autorizzazione del garante; in assenza di tale attestazione, l'ospite non può allontanarsi autonomamente dalla struttura senza accompagnamento. In ogni caso, l'A.S.P. Fabrizio Guarino è esonerata da responsabilità per eventuali danni occorsi all'ospite o a terzi fuori dalla struttura.

Art.13 - Le spese relative al decesso ed al funerale dell'ospite rimangono a carico dei parenti o del garante.

Art.14 - I parenti e conoscenti possono accedere alla A.S.P. Fabrizio Guarino nei giorni e con i vincoli d'orario esposti in struttura.

Art.15 - Il presente contratto ha durata di anni uno ed è tacitamente prorogato di anno in anno, salvo disdetta da comunicare per iscritto all'altra parte almeno un mese prima della scadenza. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente sarà tenuta al risarcimento sulla base della frazione giornaliera della retta mensile moltiplicata per i giorni di mancato preavviso.

Art.16 - Le parti possono comunque recedere dal presente contratto con preavviso di almeno un mese. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente sarà tenuta al risarcimento sulla base della frazione giornaliera della retta mensile moltiplicata per i giorni di mancato preavviso.

Art.17 - L'Asp si riserva il diritto di disporre l'allontanamento degli ospiti che, a seguito di ripetute verifiche e valutazioni, siano ritenuti ingestibili. Tale valutazione è effettuata sulla base delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione, dal Coordinamento, dagli operatori socio sanitari. In tali casi, sarà comunicato formalmente alla famiglia dell'ospite il "provvedimento di allontanamento".

Art.18 - Per qualsiasi controversia sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Avellino.

Solofra, lì _____

Il Commissario Straordinario L'ospite Il garante

_____ _____
_____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, l'ospite ed il garante accettano espressamente il contenuto dei punti n. 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 del presente contratto.

L'ospite Il garante

_____ _____